

(N. 2216)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZOLI)

NELLA SEDUTA DEL 7 MARZO 1952

Adeguamento dei limiti di somma indicati dalle disposizioni degli articoli 1, comma II; 35, comma II; e 155 della «disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa», approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge non ha altro obbietto che quello che risulta dal suo contenuto: l'adeguamento monetario dei limiti di somma previsti dalla legge fallimentare. Esso non intende risolvere problemi di struttura, dei quali la dottrina e la pratica hanno avuto occasione di occuparsi, con riferimento, in particolar modo, ai criteri stabiliti dall'articolo 1, comma II, della legge.

Il primo limite di somma da modificare, perchè non corrispondente alla realtà economica odierna, in conseguenza, principalmente, della svalutazione monetaria è quello stabilito dalla disposizione succitata. Esso si riferisce, come è chiarito nella relazione ministeriale sulla legge stessa, al capitale che risulti essere stato comunque investito nell'azienda, qualunque sia la natura dell'investimento, fisso o circolante.

Ai fini dell'adeguamento del detto limite legale, i coefficienti di rivalutazione per conguaglio monetario adottati, ai fini fiscali, dagli

articoli 8 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436 e 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49, possono offrire soltanto criteri di orientamento. Si tratta di coefficienti fissati in base ad una complessa valutazione di opportunità tributaria. Per il combinato disposto degli articoli richiamati, un valore di lire 30.000 stabilito nel 1942 verrebbe a corrispondere a quello attuale di lire 340.200. Un adeguamento contenuto in tali limiti non sarebbe in realtà tale.

Anche l'ultimo aggiornamento, in ordine di tempo, di limiti legali di valore, quello cioè disposto dalla legge 5 gennaio 1950, n. 9, che ha elevato il limite stabilito dal secondo comma dell'articolo 2397 del Codice civile, da 5 a 50 milioni, può avere un significato meramente indicativo.

Occorre, poi, considerare che il rapporto tra il criterio del reddito inferiore al minimo imponibile e l'altro, sussidiario, del capitale non superiore a lire 30.000, stabiliti dalla dispo-

sizione di cui trattasi, ha subito unarilevante modificazione per effetto dell'articolo 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario.

Il minimo imponibile è passato da lire 2.000, quale era al tempo in cui entrò in vigore la legge fallimentare, a lire 240.000. Non è possibile perciò aver riguardo soltanto all'aspetto del problema riflettente la svalutazione monetaria. Ma non è nemmeno possibile procedere all'adeguamento della cifra del capitale, moltiplicando semplicisticamente 30.000 per 120, cioè per il quoziente di lire 240.000 diviso 2.000, allo scopo di ristabilire tra minimo imponibile e capitale lo stesso rapporto esistente alla data di entrata in vigore della legge sul fallimento. Ciò porterebbe al risultato di elevare la cifra attuale a lire 3.600.000, limite alto che non è opportuno e nemmeno necessario adottare, per le ragioni che si passa ad esporre brevemente.

Il preciso nesso tra i due criteri previsti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare è questione dibattuta in sede di interpretazione della legge stessa, sotto il profilo del coordinamento della detta disposizione con l'articolo 2083 del Codice civile. È compito della giurisprudenza pratica e teorica risolvere tale problema. Per gli scopi del disegno di legge interessa considerare che, nella determinazione del reddito imponibile agli effetti fiscali, l'entità del capitale investito nell'azienda rappresenta solo un punto di riferimento per stabilire, in concomitanza con altri elementi (giro di affari, costi e ricavi, situazioni patrimoniali, ecc.), l'effettivo rendimento dell'attività esercitata, rendimento che quindi varia da azienda ad azienda anche a parità di capitale investito. Il criterio del reddito e quello sussidiario del capitale rispondono alle finalità essenzialmente pratiche illustrate dalla relazione sulla legge fallimentare (n. 4). Non esiste, dunque, alcuna necessità logica che ad ogni variazione del minimo imponibile corrisponda una identica variazione della cifra del capitale investito nell'azienda. Ciò è confermato dal fatto che la legge vigente ha stabilito il limite relativo al capitale in una cifra fissa, senza tener conto della possibilità di variazione del minimo imponibile.

Non va trascurato, infine, un altro elemento indicativo che si ricava dalla stessa disposizione che si tratta di modificare. La legge, stabilendo in lire 30.000 il limite in questione, lo fissò in misura piuttosto bassa, mostrando così di volere un'applicazione restrittiva della norma che esclude dal fallimento i piccoli imprenditori. Tale orientamento legislativo si giustifica con gli scopi di interesse generale del fallimento e delle altre procedure concorsuali, e per l'eccezionalità di alcuni effetti inerenti allo statuto di piccolo imprenditore, come quello, particolarmente importante, dell'esonero dalla tenuta dei libri contabili (art. 2214 Codice civile). A ciò si aggiunge la considerazione che l'accertamento del capitale effettivamente investito nell'azienda presenta, in pratica, spesso notevoli difficoltà e, pertanto, occorre tener conto anche della possibilità che esso apparisca, o sia fatto apparire dal debitore, inferiore a quello reale.

Tenuto conto di tutti gli aspetti suaccennati del complesso problema di politica legislativa, il disegno di legge eleva il limite di somma anzidetto a lire 600.000.

Per la determinazione della misura dell'aumento del limite di valore previsto dall'articolo 35, comma II, della legge fallimentare, ai fini della ripartizione della competenza tra il giudice delegato ed il tribunale in materia di integrazione dei poteri del curatore, è stato adottato un criterio uniforme, ossia si è moltiplicato per 20 il limite attuale.

Lo stesso criterio è stato seguito per il terzo limite di somma, che riguarda il presupposto del procedimento sommario, previsto dall'articolo 155 della legge fallimentare, il quale si riferisce all'ipotesi che all'atto della dichiarazione di fallimento o dell'accertamento del passivo risulti che le passività del debitore non superino lire 50.000.

Il presente schema non contiene disposizioni transitorie, non essendosi ravvisata l'esistenza di situazioni, che possano far ritenere opportuno e tanto meno necessario derogare ai principi in materia di diritto intertemporale, oppure di questioni che non sia possibile agevolmente risolvere nei casi concreti, ad opera della giurisprudenza, alla stregua dei detti principi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I limiti di lire 30.000, 10.000 e 50.000, previsti rispettivamente dagli articoli 1, comma II; 35, comma II; e 155 della « Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa », approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono elevati il primo a lire 600.000, il secondo a lire 200.000 ed il terzo a lire 1.000.000.